



La certificazione energetica degli edifici in Valle d'Aosta

- F.A.Q. -

Documento aggiornato al 07.07.2011

1. *Quando e come fare l'attestato di certificazione energetica*

1.1. *Da quando entra in vigore il sistema di certificazione energetica regionale "Beauclimat"?*

Il sistema di certificazione energetica regionale "Beauclimat" entra in vigore dal 20 luglio 2011, come stabilito dalla d.G.r. 1062/2011.

1.2. *Quando devo dotare il mio edificio di attestato di certificazione energetica?*

L'attestato di certificazione energetica deve essere prodotto:

- per tutti gli edifici di nuova costruzione, interessati da totale demolizione e ricostruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, ai fini dell'ottenimento dell'agibilità degli stessi;
- nei casi di trasferimento a titolo oneroso.

1.3. *Quando un edificio non ricade nell'obbligo di certificazione energetica?*

Sono esclusi dall'obbligo di dotazione dell'attestato di certificazione energetica:

- gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
- i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
- i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché incorporabili agli effetti dell'isolamento termico, cioè le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi, strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

1.4. *In quale fase dei lavori è necessario nominare il certificatore energetico?*

Il certificatore energetico deve essere nominato entro la data di inizio lavori, per consentire gli eventuali sopralluoghi in cantiere.

1.5. *Come individuo un certificatore energetico per un edificio situato in Valle d'Aosta?*

L'attestato di certificazione energetica per un edificio situato in Valle d'Aosta può essere redatto esclusivamente da un soggetto iscritto nell'apposito elenco regionale dei certificatori energetici.

(modello scaricabile: http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/ace_i/default_i.asp)

Il soggetto certificatore deve, inoltre, garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per la realizzazione delle opere stesse.

1.6. *L'attestato di certificazione redatto secondo le modalità regionali deve essere consegnato al COA energia?*

No, il certificatore energetico consegna le due copie dell'attestato di certificazione energetica, generate dal Portale Energia, opportunamente timbrate e firmate, al proprietario dell'edificio. Il proprietario dell'edificio (o chi per esso) deposita una copia presso il Comune in cui è ubicato l'edificio entro 60 giorni dalla data di validazione dello stesso. La copia da depositare in comune è quella in cui compare l'apposita dicitura nel piè di pagina dell'attestato, recante "Copia per il comune di . . . da consegnare entro il . . .".

2. *Diventare certificatori energetici*

2.1. *Quali sono i requisiti che devo avere per diventare certificatore energetico?*

I tre requisiti obbligatori che devono avere i certificatori energetici sono quelli stabiliti dall'articolo 10 della l.r. 21/2008 ed in particolare:

1) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;

2a) frequenza di un corso di formazione, con esame finale, conforme a quanto previsto dalla d.G.r. 1448/2010 (elenco: http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/accreditamento/elenco_corsi_riconosciuti/default_i.asp)

oppure, in alternativa:

2b) conseguimento di un'esperienza professionale nel settore, almeno triennale, comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza

3) accertamento della conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, secondo le modalità stabilite con d.G.r. 2236/2010.

(informazioni: http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/accreditamento/accertamento_conoscenza/default_i.asp)

2.2. *Quali sono le tematiche oggetto dell'accertamento della procedura regionale? Con quali modalità viene effettuato l'esame?*

La prova di accertamento della procedura di certificazione regionale verte sui seguenti argomenti:

- normativa regionale (l.r. 21/2008) e relative delibere attuative;
- specificità del metodo regionale di calcolo completo e semplificato;
- specifiche del software regionale per la certificazione energetica Beauclimat;
- procedure inerenti al sistema di certificazione energetica regionale.

La prova di accertamento predisposta dall'Ordine o Collegio professionale dovrà prevedere un questionario con un minimo di 20 domande a scelta multipla a 4 opzioni sulle tematiche di cui sopra. La prova di accertamento può ritenersi superata se le risposte errate saranno inferiori al 25% delle domande totali.

2.3. *L'esame sostenuto al termine di un corso di formazione riconosciuto ai sensi della d.G.r. 1448/2010 sostituisce l'accertamento della conoscenza della procedura regionale?*

No, in quanto l'esame del corso verte sulle tematiche teoriche sviluppate all'interno del corso stesso ed è volto ad accertare il possesso delle conoscenze di base nel settore energetico. L'accertamento della conoscenza della procedura regionale ha invece l'obiettivo di testare la conoscenza delle peculiarità del sistema di certificazione energetica regionale.

2.4. *A chi devo rivolgermi per sostenere l'accertamento della conoscenza della procedura regionale?*

L'accertamento della conoscenza della procedura è svolto da Ordini e Collegi convenzionati con l'Amministrazione regionale ai sensi della d.G.r. 2236/2010. Essi ne gestiscono anche le relative iscrizioni, pur con l'obbligo di comunicare al COA energia, con preavviso di almeno 20 giorni, le date previste per le sessioni di accertamento e per gli eventuali corsi di aggiornamento propedeutici al superamento dell'esame stesso. Il COA energia provvede a pubblicare sul sito regionale le date delle sessioni d'esame.

(elenco sessioni: http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/accreditamento/accertamento_conoscenza/default_i.asp)

2.5. *Dove trovo le date degli accertamenti della conoscenza della procedura regionale?*

Nella sezione energia del sito regionale viene pubblicato ed aggiornato l'elenco delle sessioni di accertamento della conoscenza della procedura regionale.

(elenco sessioni: http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/accreditamento/accertamento_conoscenza/default_i.asp)

2.6. Cosa devo fare se non posso partecipare alle sessioni di accertamento della procedura regionale che trovo nell'apposito elenco o se non vi sono ulteriori date disponibili?

Nel corso del primo anno, gli Ordini e Collegi convenzionati sono tenuti ad attivare una sessione di accertamento, a frequenza almeno mensile, purchè siano pervenute almeno dieci richieste (e comunque a garantire almeno una prova di accertamento semestrale, a prescindere dal numero di richiedenti). È necessario quindi comunicare il proprio nominativo ad uno degli Ordini e Collegi convenzionati.

(elenco e contatti: http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/accreditamento/accertamento_conoscenza/default_i.asp)

2.7. Gli Ordini e Collegi convenzionati sono obbligati ad attivare corsi di formazione propedeutici al superamento dell'accertamento della procedura regionale?

No, gli Ordini e Collegi hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di attivare specifici corsi di aggiornamento sulle tematiche oggetto di accertamento.

2.8. Quanto si paga per accedere alle sessioni di accertamento della procedura regionale?

Le sessioni di accertamento della procedura regionale sono gratuite. È invece facoltà degli Ordini e Collegi convenzionati decidere l'eventuale costo dei corsi di aggiornamento sulle tematiche oggetto di accertamento.

2.9. Come devo fare per entrare nell'elenco dei certificatori energetici?

La domanda di iscrizione deve essere compilata attraverso il Portale Energia (<http://energia.partout.it/psixsite/Home/default.aspx>). Il modulo, debitamente firmato, corredato da marca da bollo e comprensivo degli allegati necessari, deve essere consegnato presso lo Sportello Info Energia Chez Nous (contatti: http://www.regione.vda.it/energia/contatti/default_i.asp). Il COA energia effettua l'apposita istruttoria e ne comunica l'esito alla struttura regionale competente (Assessorato Attività produttive) che provvede alla formalizzazione attraverso opportuno provvedimento dirigenziale.

2.10. È necessario avere la PEC per fare la domanda come certificatori?

Sì, è necessario avere una casella di Posta Elettronica Certificata attiva.

2.11. Se ho dei problemi ad effettuare la registrazione sul Portale Energia, dove posso ricevere assistenza?

Per tutti i problemi relativi alla certificazione energetica, all'utilizzo del software Beauclimat e al funzionamento del Portale Energia è possibile contattare lo Sportello Info Energia Chez Nous (contatti: http://www.regione.vda.it/energia/contatti/default_i.asp). Spiegando il problema, verrete indirizzati verso il tecnico di competenza.

3. Metodo di calcolo e software

3.1. Il certificatore può utilizzare solo il software Beauclimat per fare un attestato di certificazione in Valle d'Aosta?

La prestazione energetica dell'edificio oggetto di certificazione deve essere calcolata, secondo le metodologie definite con d.G.r. n. 3629/2010, utilizzando lo strumento di calcolo denominato "Software per la certificazione energetica degli edifici in Valle d'Aosta – Beauclimat" oppure un qualunque strumento di calcolo che implementi le metodologie stesse.

La rispondenza tra lo strumento di calcolo e le metodologie definite con d.G.r. n. 3629 del 23 dicembre 2010 può essere comprovata da opportuna dichiarazione resa dal CTI o da autodichiarazione del realizzatore dello stesso.

3.2. Quando posso usare il metodo completo e quando quello semplificato?

Il metodo di calcolo completo è utilizzabile per qualsiasi tipologia di edificio, mentre il metodo semplificato è applicabile esclusivamente ad edifici esistenti di tipo residenziale con superficie utile climatizzata inferiore a 3000 m².

3.3. Nel caso di edifici pluri-familiari, devo certificare le singole unità immobiliari o l'intero edificio?

Nel caso di edifici pluri-familiari, ogni unità immobiliare deve possedere il proprio attestato di certificazione. La classe energetica riportata in tali attestati, però, può essere riferita alla singola unità immobiliare, alla parte di edificio o all'intero edificio, come definiti nell'Allegato C alla d.G.r. 3629/2010. Il tipo di calcolo effettuato ed il numero di unità immobiliari considerate sono riportati nella prima pagina dell'attestato alla voce "Calcolo relativo a:".

4. L'attestato di certificazione energetica

4.1. La Regione Valle d'Aosta prevede lo stesso modello di attestato di certificazione energetica che viene utilizzato a livello nazionale?

No, la Regione Valle d'Aosta si è dotata, con d.G.r. 1062/2011, di un proprio modello di attestato di certificazione energetica.

(modello scaricabile: <http://www.regione.vda.it/energia/certificazioneenergetica/xxxxxxxxxxxxxxxxx????????????????????>)

4.2. Per quanti anni è valido un attestato di certificazione energetica?

L'attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni a decorrere dalla data di validazione del certificato, tranne nei casi in cui si renda necessario l'aggiornamento.

4.3. Quando è necessario aggiornare un attestato di certificazione energetica?

L'attestato deve essere aggiornato:

- ad ogni intervento, migliorativo della prestazione energetica, che riguardi almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
- ad ogni intervento globale, migliorativo della prestazione energetica, di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedano anche l'installazione di un nuovo sistema di generazione;
- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che riduca la prestazione energetica dell'edificio;

- nei casi di mutazione della destinazione d'uso.

5. *La targa energetica*

5.1. *Che cos'è la targa energetica?*

La “targa energetica” è una placca che può essere affissa presso ogni edificio certificato e che ne riporta la classe energetica relativa all'indice di prestazione energetica globale. Essa è conforme al modello approvato con d.G.r. 1062/2011

5.2. *La targa energetica è obbligatoria?*

No, la targa energetica non è obbligatoria. Essa costituisce però, per gli edifici di proprietà pubblica, requisito equivalente all'affissione dell'attestato di certificazione energetica previsto dall'articolo 7, comma 6 della l.r. 21/2008.

5.3. *La targa energetica può essere richiesta solo per le classi energetiche A ed A+?*

No, la targa energetica può essere richiesta per qualunque classe riportata sull'attestato di certificazione energetica.

5.4. *A cosa si riferisce la targa energetica?*

La targa energetica può essere richiesta, di norma, per le singole unità immobiliari. In alternativa, nel caso in cui il calcolo della prestazione energetica si riferisca ad un intero edificio, può essere richiesta un'unica targa per l'intero edificio.

5.5. *Come posso ottenere la targa energetica?*

Ad oggi, non è ancora possibile ottenere le targhe energetiche e le modalità di richiesta verranno disciplinate non atti normativi successivi.

6. *Controlli e sanzioni*

6.1. *Il certificatore, effettuata la consegna dell'attestato di certificazione al proprietario dell'edificio, deve assolvere altri obblighi?*

Al fine di dimostrare il proprio operato, il certificatore energetico ha l'obbligo di conservare, per cinque anni dalla data di validazione dell'attestato, la documentazione relativa ai dati geometrici, dimensionali, termo-fisici ed impiantistici a supporto del calcolo della prestazione energetica dell'edificio. Tale materiale, se richiesto, deve essere messo a disposizione degli ispettori per l'espletamento di eventuali controlli.